

DECRETO DIRIGENZIALE N. 464 /DA del 22 AGO 2023

**Oggetto: Contenzioso Arnò Natalino Paolo /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 1020/21 tra le parti Arnò Natalino Paolo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 628/23 del 5/05/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 3.695,00 oltre interessi per € 457,00 ed al rimborso delle spese di CTU per € 300,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.390,00 oltre CPA per un totale di € 1.440,30 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 5.892,60;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;


**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.892,60 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 628/23 del 5/05/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 4.452,00 in favore di Arnò Natalino Paolo nato a Milazzo il 25/12/76 c.f. RNANLN76T25F206Z tramite bonifico sul c/c IBAN IT58C 07601 16500 000008 540778 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.440,60 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Ing. Dario Costantino*





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

in persona del Giudice di Pace avv. Francesca Starvaggi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1020/21 R.G. e vertente

**tra**

**Arnò Natalino Paolo**, C.F. RNANLN76T25F206Z, residente a Rometta, via Pioppi,  
14, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nuccio

Attore

**contro**

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona legale rappresentante pro  
tempore, con sede in Messina, c.da Scoppo, PI 01962420830, rappresentato e difeso  
dall'avv. Geltrude Bonura

Convenuto

Oggetto: Risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.05.2023 i difensori delle parti precisavano  
le conclusioni come da verbale.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 23.07.19, l'odierno attore evocava in giudizio il  
Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al risarcimento dei  
danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 13.06.2019 sulla autostrada A20,  
allorquando mentre percorreva la predetta autostrada, in direzione Palermo- Messina,  
a bordo del proprio motociclo Aprilia Scarabeo tg. BX87808, giunto sul viadotto

N. 628/23 ..... R. Seal  
N. 1020/21 ..... R.A.C.  
N. 4405/23 ..... Cron.  
N. 320/23 ..... Rep.

Ritiro, nel tratto in discesa che precede lo svincolo di Giostra, a causa della presenza di una profonda buca non segnalata sul piano stradale, perde il controllo cadendo rovinosamente. Riferiva che a causa dell'incidente subiva danni al motociclo per la cui riparazione era stata preventiva una spesa ben maggiore il valore commerciale dello stesso all'epoca dei fatti. Riferiva, inoltre, di aver subito gravi lesioni, e che, trasportato in autoambulanza al PS dell'ospedale Piemonte gli veniva diagnosticato "Policontuso, contusione della parete addominale" con prognosi di 15 giorni e che successivamente dopo un lungo periodo di cure mediche veniva dichiarato guarito con postumi invalidanti permanenti.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, istruita mediante produzione documentale e prova per testi, oltre C.T.U. medica, veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni indicate in epigrafe, previo il deposito di note conclusive.

#### **Motivi della decisione**

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento



tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (così Cassazione 29.03.07, n. 7763, nel caso di immissione improvvisa di cane nella carreggiata con conseguente scontro con autovettura). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rileva al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n: 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, la dinamica dell'incidente risulta confermata dal teste escusso, Giordano Vincenzo, il quale dopo aver chiarito di avervi assistito perché si trovava con la propria autovettura dietro, a poca distanza, il motociclo condotto dall'attore, ha precisato che l'incidente accadeva per la presenza di una buca posta al centro della carreggiata stradale. Riferiva, inoltre, che la buca non era visibile anche per la presenza del traffico veicolare e che l'attore cadendo scivolava per diversi metri fino a sbattere contro il muro posto al limite destro della carreggiata, mentre il motociclo finiva contro il margine sinistro della strada. Di essersi fermato insieme ad altri automobilisti per dare soccorso.



La Polizia Stradale, intervenuta sui luoghi del sinistro, nel verbale di rilevamento, al punto 3.3 "Descrizione delle sede stradale e sue adiacenze" ha precisato con riferimento al punto in cui è avvenuto il sinistro che "Trattasi di carreggiata autostradale; nel punto in cui l'utente perde il controllo al 10+990, siamo alla fine di corsia centralizzata di larghezza mt 4 ... "; nella parte in cui è descritta la dinamica è espressamente indicato che "Il conducente percorreva l'A/20 con direzione PA/ME, da solo a bordo del motociclo, verso le ore 10:20, si trovava sul viadotto Ritiro ... Il conducente giunto all'altezza del km 10+990, ove la carreggiata riprende la normale caratteristica autostradale, andava ad impattare con la ruota ant. contro una buca lunga cm 80, larga cm 40 ed h cm 10, detta buca è preceduta da asfalto ammalorato ...".

Risulta acclarato che, pertanto, il manto stradale era ammalorato e che per tale causa il conducente del mezzo perdeva il controllo del mezzo, "sbandava verso dx rovinando per terra".

Mentre può ritenersi assolto l'onere probatorio di parte attrice, il Consorzio non ha dato la prova liberatoria della presenza di un fattore esterno o dello stesso danneggiato, avente il carattere del fortuito, idoneo ad interrompere tale nesso causale. Quanto prospettato attesta la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.

Sotto tale profilo, con riferimento ai danni al mezzo, ritiene questo giudice di poter considerare documentazione idonea a dimostrare il danno sofferto il verbale della Polizia Stradale, nel quale è constatato che il ciclomotore dell'attore riportava "*parafango ant. fortemente striato e rotto; pedalina poggia piedi, pass. fuori sede e striato; copertone ant. striato fortemente lato dx; bauletto porta pacchi striato la sx; carena ant. lato sx striata con indicatore dir. ant. sx frantumato*" e la

documentazione fotografica prodotta. Stante la gravità dei danni riportati, e la antieconomicità delle riparazioni, trattandosi di veicolo immatricolato nel 2003 del valore di euro 1.200,00 al tempo del sinistro, deve riconoscersi in favore dell'attore a titolo risarcitorio, tenuto conto di detto valore commerciale, in via equitativa la somma di euro 1.000,00. Nessuna somma deve essere riconosciuta per spese di rottamazione in quanto non provate. Va riconosciuto, invece, l'ulteriore importo di euro 310,00 per le spese di recupero e trasporto del mezzo, pagate alla Motor Service s.r.l., come da fattura in atti.

Per quanto concerne le lesioni riportate, si osserva che il CTU dott. Claudio Dispenzieri – la cui relazione in atti può essere condivisa, in quanto basata su dati oggettivi e su acquisizioni scientifiche consolidate – le ha valutate individuando una inabilità temporanea parziale di 10 giorni al 75%, di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%, un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura del 2%.

Traducendo in termini economici detti dati, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, allo stesso deve essergli riconosciuta la somma di euro di euro 1.495,81 per danno biologico permanente ed euro 890,45 per invalidità temporanea parziale. Tale forma di risarcimento risulta idonea a ristorare anche il danno morale subito. Premesso che, come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite nelle note sentenze n. 26972-26975 dell'11.11.2008, ogni sofferenza anche psichica per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico e che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e ristorato integralmente senza tuttavia duplicare le voci risarcitorie o liquidare un danno non patrimoniale in mancanza di specifica allegazione e prova del medesimo, nel caso di specie, certamente parte attrice non ha adempiuto a siffatto onere di allegazione e prova del danno morale nè, avuto riguardo alla natura lieve delle lesioni subite dallo

stesso e alla modesta incidenza del sinistro sulla sfera personale, possono ritenersi sussistenti elementi presuntivi idonei a giustificare una personalizzazione in aumento del danno biologico, come sopra accertato e liquidato.

Pertanto, il complessivo credito risarcitorio viene individuato in euro 3.695,00. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento della liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento.

Per quanto sopra, deve questo giudice condannare l'ente convenuto a pagare a titolo risarcitorio la somma di euro 3.695,00. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento della liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ivi compresa la rifusione a parte attrice di quanto pagato al c.t.u. dott. Claudio Dispenzieri.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Arnò Natalino Paolo contro Consorzio per le Autostrade Siciliane, così dispone:


dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa e, di conseguenza, condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva

somma di Euro 3.695,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi come determinati nella parte motiva;

condanna l'ente convenuto al pagamento dei compensi del giudizio liquidati in 1.265,00 e delle spese non imponibili di euro 125,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Nuccio, dichiaratosi antistatario, ed alla restituzione di quanto pagato dall'attore al c.t.u. Claudio Dispenzieri (euro 300,00 oltre accessori di legge).

Messina, 5.05.2023

**Il G.d.P.**  
(avv. Francesca Starvaggi)



Depositato in Cancelleria  
il 9/05/2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO



STUDIO LEGALE

*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 29.7.2023

Gent.ma. Sig.ra  
Avv. Geltrude Bonura

Oggetto: Sentenza n. 628/2023 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Arnò Natalino Paolo / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Arnò Natalino Paolo	
Capitale di cui in sentenza	3.695,00
Interessi di cui in sentenza	457,00
Acconto CTU	300,00
<b>Totale</b>	<b>4.452,00</b>

Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	1.390,00
C.P.A. 4% su €. 1.265,00	50,60
<b>Totale</b>	<b>1.440,60</b>

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:  
la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban:  
IT58C0760116500000008540778.


Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:  
IT81W0306916500100000013503.

Le spese di registrazione della sentenza e l'eventuale saldo CTU rimangono a carico del Consorzio Autostrade Siciliane

Allego prospetto di parcella

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio



Dott. CLAUDIO DISPENZIERI  
Specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport  
Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Messina n. iscrizione 1785  
e-mail: c.dispenzieri-5925@pec.omceo.me.it

---

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il sottoscritto dr. Dispenzieri Claudio, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio, dal Giudice di Pace dr.ssa Francesca Starvaggi, per la causa R.G. 1020/2021 Arnò Natalino Paolo contro Consorzio Autostrade Siciliane.


DICHIARA

di aver ricevuto dal sig. Arnò Natalino Paolo, la somma totale di euro 300,00 (trecento/00) quale onorario (acconto e saldo), per la consulenza tecnica d'ufficio, come disposto dal sig. Giudice di Pace.

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che trattasi di prestazione occasionale non soggetta ad I.V.A. per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, e che non è ritenuto a versare la ritenuta d'acconto.

Messina li 28 luglio 2023

Dr. Claudio Dispenzieri



Messina, 29.7.2023

Avv. Giuseppe Nuccio  
Via Maddalena 128  
98123-Messina  
P. iva 02021610833  
C.F. NCCGPP67E18 F158B

Prospetto di parcella

Egr. Sig.  
Arnò Natalino Paolo  
Via Pioppi 14  
98040-Rometta-  
C.F.  
RNANLN76T25F206Z

OGGETTO: Causa: Arnò Natalino Paolo / Consorzio Autostrade Siciliane

RIMBORSO SPESE	€.	125,00
ONORARIO		1.265,00
C.P.A. 4% su €. 1.265,00		50,60
TOTALE FATTURA		1.440,60
BOLLO		
TOTALE A PAGARE		1.440,60

Operazione senza applicazione dell'IVA e della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

Imposta di bollo da 2 Euro assolta sull'originale

**IBAN IT81W0306916500100000013503**

Solvente in Consorzio per le autostrade siciliane

